Città di Acireale

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

INDICE

ART.1 - FINALITÀ

ART.2 – OBIETTIVI E FUNZIONI

ART.3 - RELAZIONI

ART.4 - AREE TEMATICHE

ART.5 - COMPOSIZIONE E DURATA

ART.6 - SISTEMA ELETTORALE

ART.7 - INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO

ART.8 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ART.9 - SINDACO

ART.10 - GIUNTA

ART.11 - SEGRETARIO

ART.12 - SEDUTE

ART.13 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

ART. 14 – PREVISIONI DI SPESA

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 1 - FINALITÀ

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, di seguito il CCdRR, è istituito dall'Amministrazione comunale di Acireale in attuazione dei principi europei e internazionali sulla partecipazione istituzionale dei giovani alla vita politica e amministrativa delle comunità locali.

ART. 2 – OBIETTIVI E FUNZIONI

Il CCdRR svolge le seguenti funzioni:

a) promuove la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;

b) promuove la conoscenza da parte dei giovani della Costituzione della Repubblica, dello Statuto della Regione siciliana e delle funzioni istituzionali degli enti costitutivi della Repubblica nonché delle attività e delle funzioni del Comune e dello Statuto della Città di Acireale;

c) promuove tra i giovani la formazione di un'attiva educazione civica;

d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;

e) segue l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;

f) promuove iniziative di carattere intercomunale;

g) promuove percorsi di educazione alla convivenza civile nonché sulle tematiche della legalità, dell'educazione alimentare e dello sviluppo sostenibile, dell'educazione ambientale, dell'educazione finanziaria, dell'educazione all'affettività e di ogni altro ambito per l'accrescimento e lo sviluppo del bagaglio culturale del singolo;

h) promuove iniziative finalizzate al contenimento della dispersione scolastica e del disagio giovanile;

i) promuove iniziative di sensibilizzazione volte al contrasto delle tossicodipendenze, dell'abuso di farmaci e di sostanze per l'incremento artificiale delle prestazioni sportive e della ludopatia;

l) promuove iniziative di sensibilizzazione sul tema dello sport e dei corretti stili di vita;

m) promuove iniziative di conoscenza del territorio.

n) favorisce la crescita socio-culturale dei ragazzi, la consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno;

o) fa conoscere il funzionamento del Comune, degli organi elettivi, dell'apparato amministrativo e delle altre realtà territoriali;

p) contribuisce allo sviluppo della partecipazione democratica;

q) propone idee e/o predispone progetti utili per la comunità da sottoporre all'Amministrazione comunale, con l'impegno a seguirne l'iter di realizzazione.

ART. 3 – RELAZIONI

Il CCdRR ha funzioni propositive e consultive, i verbali e le attività svolte possono essere trasmessi con gli strumenti ritenuti più idonei:

- alle scuole, per la diffusione tra i ragazzi;
- al Consiglio Comunale;
- alla cittadinanza.

Il CCdRR relaziona annualmente al Consiglio Comunale i lavori e le attività svolte durante l'anno solare. Copia della relazione è inviata al Sindaco della Città.

Sulle materie di competenza comunale il CCdRR, se richiesto, può esprimere pareri nonché formulare bozze di interrogazioni consiliari al sindaco e agli assessori comunali.

Il CCdRR interagisce con la Consulta comunale giovanile.

I Consigli Comunali possono promuovere sedute congiunte con il CCdRR e prevedere un contributo per le attività dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze.

Il CCdRR nomina tra i propri componenti il rappresentante alla "Rete" regionale previsto dall'art. 3 della Legge n. 19 del 22/5/2024

ART. 4 – AREE TEMATICHE

Nelle competenze dei Consiglieri del CCdRR rientrano le seguenti tematiche e materie:

- cultura, pubblica istruzione, spettacolo, musica ed eventi;
- politiche ambientali, verde pubblico, viabilità, sicurezza e prevenzione;
- sport, tempo libero e rapporti con le associazioni, servizi innovativi;
- attività sociali, volontariato, politiche giovanili e di sviluppo, pari opportunità.

ART. 5 - COMPOSIZIONE

Costituiscono il corpo elettorale del CCdRR tutti gli studenti che frequentano le quinte classi delle Scuole Primarie statali e paritarie e tutti gli studenti frequentanti le prime, seconde e terze classi delle Scuole Secondarie di 1°grado della Città di Acireale.

Il CCdRR è composto da un numero di consiglieri pari al Consiglio Comunale di Acireale.

Il mandato di Consigliere non prevede compenso.

Al Consigliere eletto, nominato Assessore, subentra il primo dei non eletti della sua lista fino alla conclusione del mandato sindacale di cui all'art. 9, comma 1.

ART. 6 – ELEZIONI E DURATA DEL MANDATO

- DURATA

Il CCdRR dura in carica due anni scolastici e rimane in carica fino al successivo insediamento del nuovo Consiglio.

La carica di Consigliere decade anticipatamente con la conclusione del ciclo di studi della secondaria di primo grado. Al Consigliere decaduto, di cui al comma precedente, subentra il primo dei non eletti della lista di appartenenza.

I Consiglieri decaduti, dimissionari, rinunciatari o per i quali sia venuta meno la carica sono sostituiti dai primi dei non eletti delle rispettive liste.

- LISTE ELETTORALI

Ogni istituzione scolastica deve presentare almeno una lista elettorale, composta dallo stesso numero dei componenti del Consiglio Comunale di Acireale, garantendo la parità di genere di almeno 1/3.

In tutte le Istituzioni scolastiche le liste devono essere presentate entro venti giorni prima della data delle elezioni e devono contenere i nomi dei candidati al CCdRR.

Insieme alle liste deve essere presentato il programma elettorale da pubblicare a cura delle Istituzioni scolastiche.

- SEGGI ELETTORALI

Ogni studente può esprimere una o due preferenze. Nel caso in cui esprima due preferenze i candidati prescelti devono essere di diverso genere.

Ad ogni istituzione scolastica, che partecipa, è garantito un seggio di diritto, assegnato al candidato dell'istituzione scolastica che ha ottenuto il maggior numero di voti; i seggi rimanenti sono assegnati in proporzione alla popolazione scolastica di ogni istituto partecipante.

Sono eletti in ogni istituto i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nei limiti dei seggi assegnati. A parità di voti è eletto il più giovane di età

-TEMPI E MODALITÀ

Le elezioni si devono svolgere entro il 31 ottobre dell'anno scolastico, in una data concordata tra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, l'Assessorato alla Pubblica Istruzione e le istituzioni scolastiche.

Ogni Istituzione scolastica nomina un docente referente da comunicare all'Assessorato alla Pubblica Istruzione e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale; successivamente è indetta una riunione con i dirigenti scolastici e/o i referenti nominati degli Istituti coinvolti per definire l'organizzazione delle attività.

I rappresentanti di ciascuna istituzione, il dirigente dell'ufficio comunale o suo delegato che la presiede, costituiscono la Commissione permanente di vigilanza, che rimane in carica per la durata del consiglio e che sovrintende il sistema elettorale e decide per le vie brevi sulle questioni sottoposte.

Il referente di ciascuna Istituzione scolastica assicura che la partecipazione a tutte le attività extrascolastiche dei ragazzi e ragazze sia preventivamente autorizzata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

Il raccordo istituzionale con il Consiglio Comunale è assicurato dal Referente comunale, che è nominato dal Presidente del Consiglio tra i dipendenti dell'Ufficio di Presidenza.

- COMMISSIONI ELETTORALE

Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita, a cura del Dirigente Scolastico, una commissione elettorale di vigilanza sulla regolarità delle procedure elettorali.

Questa commissione, composta da due alunni, un insegnante e il Presidente del Consiglio d'Istituto o suo delegato, nomina i membri dei seggi elettorali di ogni plesso che sono composti da quattro scrutatori (alunni) e un Presidente (genitore).

La commissione elettorale di vigilanza ha anche il compito di decidere, a maggioranza, su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali.

I ricorsi devono essere presentati entro 24 ore dalla presentazione delle liste, dalla proclamazione o da ogni altro fatto per il quale si intende procedere.

I ricorsi devono essere decisi entro le successive 48 ore.

ART. 7 - INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO

La prima seduta del CCdRR si svolge nella Sala Consiliare "Pietro Filetti" del Comune di Acireale, in presenza del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale. Gli studenti eletti al Consiglio devono essere accompagnati dal referente nominato.

Assume la Presidenza provvisoria il Consigliere anziano per preferenza individuale, il quale verificata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta e passa, quindi, alla trattazione dei punti all'ordine del giorno:

- impegno dei Consiglieri eletti di adempiere ai doveri previsti dal presente Regolamento;

- elezione del Presidente del Consiglio e del vicepresidente;
- elezione del Sindaco, del Vice Sindaco e della Giunta.

ART. 8 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Il Presidente del CCdRR, di seguito Presidente, è eletto a maggioranza dai componenti nella prima seduta di Consiglio.

Nella stessa seduta e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente.

Il Presidente ha il compito primario di tutelare i diritti e le prerogative dei Consiglieri, garantendo l'esercizio delle loro funzioni e curando l'osservanza e la corretta interpretazione del presente Regolamento. Il Presidente ha il compito di:

- convocare e presiedere il CCdRR;
- presentare e fare eseguire l'ordine del giorno;
- moderare la discussione sugli argomenti nell'ordine prestabilito;
- dare la parola e moderare la discussione;
- fare rispettare le norme del regolamento.

Il Presidente e il Vicepresidente rimangono in carica per tutto il mandato, salvo i casi di decadenza.

ART. 9 - SINDACO

Il Sindaco dei Ragazzi è eletto a maggioranza dai componenti nella prima seduta di Consiglio. Il Sindaco dei Ragazzi svolge le seguenti funzioni:

- nomina Assessori, tra i consiglieri eletti e tra di essi un Vicesindaco;
- sovrintende alla programmazione e alla realizzazione dei progetti del CCdRR;
- convoca la Giunta e la presiede.

Nel caso di assenza del Sindaco dei Ragazzi, le sue funzioni sono esercitate dal Vicesindaco; in caso di assenza di entrambi, dall'assessore anziano.

Il Sindaco dei Ragazzi cura i rapporti con le Autorità del Comune.

Il Sindaco dei Ragazzi indossa una fascia tricolore nelle cerimonie ufficiali alle quali presenzia a fianco del Sindaco del Comune, quando richiesto da quest'ultimo.

Il Vicesindaco viene nominato dal Sindaco dei Ragazzi e svolge i seguenti compiti:

- sostituire il Sindaco dei Ragazzi in occasioni ufficiali, quando lo stesso risulti assente;
- coadiuvare il Sindaco dei Ragazzi nelle attività istituzionali;
- sostituire il Sindaco dei Ragazzi nelle riunioni di Consiglio Comunale e della Giunta, in caso di assenza dello stesso.

Il Sindaco dei Ragazzi rimane in carica fin quando permane nella carica di consigliere.

ART. 10 GIUNTA

La Giunta dei Ragazzi è nominata dal Sindaco ed è presentata al CCdRR nella prima seduta. La Giunta dei Ragazzi è formata da 6 assessori, garantendo comunque un assessore per istituzione scolastica. Le deleghe sono le seguenti:

- cultura, pubblica istruzione, spettacolo, musica ed eventi;
- politiche ambientali, verde pubblico, viabilità, sicurezza e prevenzione;
- sport, tempo libero e rapporti con le associazioni, servizi innovativi;
- attività sociali, volontariato, politiche giovanili e di sviluppo, pari opportunità;

La Giunta dei Ragazzi ha il compito di collaborare con il Sindaco dei Ragazzi per attuare il suo programma.

La Giunta dei Ragazzi si riunisce nei locali della scuola o del comune o in videoconferenza, per le proposte e discussioni da sottoporre all'attenzione e al dibattito del CCdRR.

ART. 11 - SEGRETARIO

Il ruolo del Segretario verbalizzante è svolto a turno da un docente delle scuole partecipanti.

Il Segretario svolge le seguenti funzioni:

- partecipa alle riunioni di CCdRR e della Giunta dei Ragazzi;
- registra le presenze e le assenze;
- verbalizza con resoconto sommario quanto deliberato.

ART. 12 - SEDUTE

Le sedute sono pubbliche e si svolgono in idonei locali individuati dal Comune.

La riunione, convocata dal Presidente del CCdRR di concerto con il Sindaco dei Ragazzi, è valida con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti il CCdRR.

Qualora non si raggiunga il numero legale la seduta viene rinviata di un'ora; nel caso in cui non si raggiunga il numero legale, viene rinviata all'indomani alla stessa ora.

Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza dei presenti in aula. Il Sindaco dei Ragazzi ed i Consiglieri del CCdRR avranno la possibilità di avvalersi del supporto dell'ufficio di Presidenza per ogni loro esigenza connessa alla natura del mandato elettivo.

ART. 13 - CONVOCAZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consigliere che vorrà prendere la parola nel CCdRR dovrà prenotare l'intervento al Presidente alzando la mano.

Gli adulti non possono intervenire al CCdRR se non invitati per il tramite della presidenza, in qualità di interlocutori o esperti.

La votazione nel CCdRR avverrà attraverso la procedura del voto palese per alzata di mano, salvo casi particolari in cui il CCdRR, a maggioranza, decida diverse modalità di voto.

E' data facoltà al CCdRR di istituire Commissioni di lavoro su tematiche specifiche.

Le Commissioni elaborano proposte da sottoporre all'esame del CCdRR. Le deliberazioni adottate dal CCdRR sono trasmesse, ove sussista la competenza comunale, al Presidente del Consiglio Comunale per gli eventuali atti conseguenziali.

ART. 14 – PREVISIONI DI SPESA

Nel bilancio di previsione dell'Ente Comunale può essere previsto uno stanziamento, compatibilmente alle risorse dell'Ente, per il buon funzionamento e per eventuali progetti proposti dal CCdRR.

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente Regolamento sostituisce il Regolamento precedente, approvato con Delibera di C.C. n.74 del 23/06/2016 che entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione.

Le prime elezioni sono indette nell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.